

ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 22-05-2020

Oggetto: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI CIT= TADINI, SETTIMANALE, POSTEGGI ISOLATI E ITINERANTI DAL 26 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2020, PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE, AD ECCEZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 Marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 Marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 «disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)», e i relativi allegati - in vigore dal 18 Maggio 2020 al 14 Giugno 2020, in sostituzione dei DPCM precedenti;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.528 dell'11 Aprile 2020 «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19», che modifica i contenuti e proroga i termini di cui alle precedenti Ordinanze Regionali n.514 del 21 Marzo 2020, n.515 del 22 Marzo 2020, n.517 del 23 Marzo 2020, n.521 del 4 Aprile 2020, n.522 del 6 Aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.532 del 24 Aprile 2020 «modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 528 del 11 Aprile 2020» con efficacia dal 29 Aprile 2020 al 3 Maggio 2020, che detta misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza (art.1.1) per l'individuazione di mercati scoperti e la riapertura dell'attività limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.537 del 30 Aprile 2020 «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19» che conferma

all'art.1.2 lett. C le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza di cui all'art.1.1 dell'Ordinanza Regionale n.532 del 24 Aprile 2020, modificando al punto 8 il distanziamento tra le attrezzature dei banchi alimentari, da 3,00 mt a 2,50 mt., ed escludendo con il nuovo testo normativo l'installazione di segnaletica orientativa per gli utenti;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.539 del 3 Maggio 2020 «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», emessa in sostituzione dell'Ordinanza Regionale n.537 del 30 Aprile 2020 che stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 Maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal D.P.C.M. del 26 Aprile 2020. Nell'Ordinanza Regionale n.539 del 3 Maggio 2020 sono inserite inoltre alcune disposizioni per i mercati all'aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.547 del 17 Maggio 2020 «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» e le Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, in vigore dal 18 al 31 Maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.7 del 10 Marzo 2020 «sospensione del mercato settimanale per emergenza COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.8 del 13 Marzo 2020 «sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti fino al 25 Marzo 2020 per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari) »;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.12 del 26 Marzo 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti fino al 03.04.2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.13 del 2 Aprile 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 03 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.15 del 11 Aprile 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, per tutte le categorie merceologiche senza eccezioni (alimentari e non alimentari)»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.17 del 30 Aprile 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 4 al 17 maggio, per tutte le categorie merceologiche, ad eccezione del mercato settimanale per la vendita di prodotti alimentari per i soli titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non per gli operatori spuntisti»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.18 del 1 Maggio 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 4 al 17 maggio, per tutte le categorie merceologiche, ad eccezione del mercato settimanale per la vendita di prodotti alimentari per i soli titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non per gli operatori spuntisti-nuove misure di sicurezza igienico-sanitarie di cui all'Ordinanza Regionale n.537 del 30 Aprile 2020»;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.21 del 18 Maggio 2020 «proroga della sospensione di tutti i mercati cittadini, settimanale, posteggi isolati e itineranti dal 18 al 25 maggio, per tutte le categorie merceologiche, ad eccezione del mercato settimanale per la vendita di prodotti alimentari per i soli titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, non per gli operatori spuntisti»;

RITENUTO di dover adottare tutte le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, per garantire la tutela della salute pubblica, identificando come area per lo svolgimento in sicurezza del mercato alimentare, la sola p.zza Don Minzoni, già utilizzata a tale scopo nelle tre edizioni precedenti del mercato con risultati positivi dal punto di vista della sicurezza, dove è possibile continuare a garantire le seguenti misure precauzionali, prevedendo la presenza di operatori titolari di concessione/autorizzazione di posteggio, e di n.3 spuntisti in ordine di presenza nella graduatoria di spunta alimentari, anche attraverso misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurando il rispetto dei punti del DPCM Maggio 2020:

- ï Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ï Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ï Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- ï Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- ï Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- ï Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- ï Maggiore distanziamento dei posteggi. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno 1 metro;
- ï Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ï Sospensione della vendita di beni usati;
- ï Attivazione del consueto servizio di assistenza sanitaria Croce Bianca;
- ï Individuazione dell'Agente di Polizia Locale Andrea Errico quale coordinatore sul posto del personale addetto alla vigilanza, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza ai clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle vigenti misure di prevenzione e sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20 Dicembre 2018;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- 1) la proroga della sospensione di tutti i mercati all'aperto, settimanale, posteggi isolati e itineranti **dal 26 Maggio al 1 Giugno 2020**, estesa a tutte le categorie merceologiche, ad eccezione del mercato settimanale per la vendita di generi alimentari, per operatori titolari di

concessione/autorizzazione di posteggio, e n.3 spuntisti (in ordine di presenza nell'apposito elenco di spunta alimentari), adottando le seguenti misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurando il rispetto dei punti del DPCM Maggio 2020:

- ï Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ï Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ï Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- ï Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- ï Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- ï Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- ï Maggiore distanziamento dei posteggi. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno 1 metro;
- ï Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ï Sospensione della vendita di beni usati;
- ï Attivazione del consueto servizio di assistenza sanitaria Croce Bianca;
- ï Individuazione dell'Agente di Polizia Locale Andrea Errico quale coordinatore sul posto del personale addetto alla vigilanza, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza ai clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle vigenti misure di prevenzione e sicurezza;

- 2) in occasione del mercato settimanale è disposto il ripristino della viabilità ordinaria fatta eccezione per l'area di via Mameli, piazza Don Minzoni e via Padre Ariati che resta soggetta alle disposizioni di limitazione della circolazione;

DISPONE

- 1) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) di trasmettere copia del presente atto:
- al Prefetto di Lecco;
 - al Comandante della Compagnia Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Merate;
 - al Comandante della Polizia Locale di Merate;
 - alle Associazioni di categoria degli ambulanti;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

Le Associazioni di categoria degli Ambulanti e gli stessi operatori del mercato alimentare, visto il repentino evolversi della situazione epidemiologica e delle relative normative statali e regionali, sono tenuti a

mantenersi in costante aggiornamento circa le disposizioni legislative in materia di covid-19.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO